

CONTRATTO DI FORNITURA DEL PROGETTO, DEI CAMPIONI E DEL SUPPORTO METODOLOGICO DI ACCOMPAGNAMENTO

concluso ai sensi del § 269, comma 2, della legge n. 513/1991 Zb., Codice commerciale, e successive modifiche

Articolo I

Parti contraenti

Fornitore

Denominazione commerciale: Adriana Voroničová- IIIT®

Sede: Bežovce 256, 072 53 SK

IČO: 40009645

DIČ: 1026936680

Iscritta presso: Okresný úrad Michalovce, numero del registro delle attività imprenditoriali 807-9181

Persona che agisce: Bc. Adriana Voroničová

Coordinate bancarie / IBAN: [da completare]

E-mail: adrianaavoronicova@gmail.com

Telefono: +421 907 252 272

Committente

Denominazione:

Sede:

IČO:

DIČ:

Organo statutario:

Coordinate bancarie / IBAN:

E-mail:

Telefono:

Persona di contatto per le comunicazioni:

Telefono / e-mail della persona di contatto:

Il Fornitore e il Committente sono di seguito congiuntamente denominati anche le «Parti contraenti».

Articolo II

Oggetto del contratto

1. Oggetto del presente contratto è l'impegno del Fornitore a garantire al Committente, per la durata di un anno tecnico, un progetto destinato all'osservazione e alla valutazione dei campioni forniti, insieme ai relativi materiali progettuali e metodologici di accompagnamento, nonché l'impegno del Committente a ricevere la prestazione e a pagare il prezzo concordato.

2. La prestazione di base ai sensi del presente contratto consiste in due consegne ordinarie. In ciascuna consegna ordinaria saranno forniti al Committente due campioni. Complessivamente, la prestazione di base consiste quindi in quattro campioni forniti in due consegne separate.
3. Il luogo di prelievo dei singoli campioni non è specificato separatamente nel presente contratto. Il luogo di prelievo è determinato dal Fornitore conformemente al presente contratto e al proprio piano di prelievo.
4. Fanno parte della prestazione di base anche i materiali di accompagnamento del progetto, in particolare materiali metodologici, organizzativi, di registrazione o istruttivi, qualora siano stati predisposti per il progetto specifico.
5. Durante la vigenza del contratto, il Fornitore può inoltre fornire al Committente, secondo le proprie possibilità e le esigenze del progetto, un adeguato supporto metodologico o mentoring nella misura prevista dall'articolo VII del presente contratto.
6. L'oggetto del presente contratto non costituisce un servizio sanitario, diagnostico, peritale, di certificazione né ufficiale e, sulla base del contratto, il Fornitore non fornisce conclusioni mediche, igieniche, giuridiche né ufficiali.

Articolo III

Anno tecnico e tempi di esecuzione

1. Ai fini del presente contratto, per anno tecnico si intende il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente contratto e la regolare consegna della seconda serie della prestazione di base, per una durata tuttavia non superiore a 12 mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, salvo diverso accordo scritto tra le Parti contraenti.
2. La prima serie della prestazione di base, composta da due campioni, sarà fornita dal Fornitore entro 14 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, a condizione che il Committente paghi regolarmente e tempestivamente il prezzo previsto dal presente contratto.
3. La seconda serie della prestazione di base, composta da due campioni, sarà fornita dal Fornitore nel 6° mese dall'entrata in vigore del presente contratto.
4. Per motivi operativi, organizzativi, scolastici, legati alle vacanze, logistici o analoghi, le Parti contraenti convengono che la seconda serie possa essere regolarmente fornita anche nel 5° mese o nel 7° mese dall'entrata in vigore del presente contratto; tale consegna è considerata una prestazione regolare e tempestiva.
5. Sia la prima sia la seconda serie sono fornite come materiale prelevato di recente, di norma non più vecchio di alcuni giorni dal prelievo, se la natura del campione e le condizioni operative del momento lo consentono.
6. Con la consegna della seconda serie della prestazione di base, l'ambito di base dell'obbligazione del Fornitore ai sensi del presente contratto è considerato adempiuto; restano tuttavia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti sorti fino a quel momento.

Articolo IV

Piano di prelievo, selezione dei campioni e località di prelievo

1. Il Fornitore determina il luogo e l'ambito del prelievo pianificato dei campioni in base alle condizioni professionali, operative, logistiche, meteorologiche, sociali, culturali,

di sicurezza o ad altre condizioni pertinenti del momento e, a tale scopo, predispone un piano di prelievo aggiornato nel tempo.

2. Prima di ogni singola consegna ordinaria, il Fornitore ha il diritto di comunicare al Committente, con un ragionevole anticipo, di norma circa 2-3 settimane prima della consegna prevista, una proposta delle località o degli ambienti di prelievo pianificati dai quali saranno prelevati i campioni.

3. Il Committente ha il diritto di comunicare, entro il termine stabilito dal Fornitore, la combinazione preferita di due campioni tra le possibilità indicate nella proposta di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Se il Committente non comunica la propria scelta entro il termine stabilito, il Fornitore ha il diritto di fornire la relativa serie secondo il proprio piano di prelievo, senza essere vincolato alla scelta del Committente; tale consegna è considerata una prestazione regolare e tempestiva ai sensi del presente contratto.

5. Il Committente prende atto che la proposta delle località o degli ambienti di prelievo può cambiare in funzione delle condizioni e delle capacità del momento del Fornitore e che il Fornitore non è tenuto a garantire una località o un ambiente specifici, salvo che li abbia espressamente confermati per iscritto.

Articolo V

Prezzo, serie aggiuntive e condizioni di pagamento

1. Il prezzo della prestazione di base ai sensi del presente contratto per un anno tecnico è concordato nell'importo di 950 EUR (in lettere: novecentocinquanta euro).

2. Il Fornitore non è soggetto passivo dell'IVA. I prezzi indicati nel presente contratto sono definitivi e il Fornitore non applica loro l'IVA.

3. Per ogni serie aggiuntiva, vale a dire per ogni ulteriore coppia di campioni oltre l'ambito di base previsto dal presente contratto, è concordato il prezzo di 237 EUR per serie (in lettere: duecentotrentasette euro).

4. Il Committente ha il diritto di ordinare una serie aggiuntiva, di norma soltanto in relazione a uno dei termini contrattuali di consegna ordinaria previsti dall'articolo III del presente contratto, secondo le modalità e nel termine stabiliti dal Fornitore nella comunicazione relativa alla consegna prevista.

5. La consegna di una serie aggiuntiva o di un altro campione al di fuori dei termini contrattuali ordinari non può essere pretesa ed è possibile soltanto sulla base di un accordo individuale tra le Parti contraenti, secondo le possibilità operative, logistiche e di prelievo del momento del Fornitore.

6. Alla consegna concordata individualmente al di fuori dei termini ordinari si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del presente contratto in materia di imballaggio, trasporto, ricezione, prezzo e responsabilità, salvo diverso accordo scritto tra le Parti contraenti.

7. Il Fornitore ha il diritto di emettere la fattura relativa al prezzo di cui al comma 1 dopo l'entrata in vigore del presente contratto. La fattura scade entro 14 giorni dal giorno della sua consegna al Committente, salvo diverso accordo scritto tra le Parti contraenti.

8. Il Fornitore non è tenuto a fornire la prima serie prima che il prezzo della prestazione di base sia stato regolarmente pagato, salvo diverso accordo scritto espresso tra le Parti contraenti.

9. L'obbligazione pecuniaria del Committente è considerata adempiuta il giorno in cui il relativo importo viene accreditato sul conto del Fornitore.

Articolo VI

Imballaggio, trasporto e ricezione della prestazione

1. Il Fornitore provvede all'imballaggio e al trasporto dei campioni a proprie spese. Tali costi sono inclusi sia nel prezzo della prestazione di base sia nel prezzo di ogni serie aggiuntiva.

2. Dal punto di vista del contenitore, il campione è considerato regolarmente fornito se viene consegnato nella confezione originale del produttore; l'informazione sulla confezione originale può essere anche raffigurata nella documentazione di accompagnamento o riportata nei materiali promozionali del progetto.

3. Il volume di un campione è compreso tra 700 e 900 millilitri. Il contenitore di vetro o la bottiglia in cui il campione viene fornito può avere, di norma, un volume nominale maggiore rispetto al campione stesso.

4. Il campione viene fornito in un contenitore di vetro e durante il trasporto è protetto anche mediante un imballaggio protettivo o da trasporto adeguato, il cui scopo è in particolare limitare il rischio di danneggiamento, imbrattamento o graffiatura del contenitore del campione.

5. Il contenitore di vetro del campione destinato all'osservazione non deve essere visibilmente graffiato né fortemente sporco. Può tuttavia presentare normali variazioni di fabbricazione o piccoli difetti di fabbricazione che non impediscano lo scopo della consegna né la normale osservazione del campione.

6. Il Committente non è tenuto a effettuare alcun reimballaggio né alcuna modifica tecnica del campione prima dell'uso; resta impregiudicata la possibilità di ulteriore manipolazione del campione dopo la sua ricezione, sotto la responsabilità del Committente.

7. Il Fornitore consegnerà la prestazione ai sensi del presente contratto personalmente, tramite un vettore o con un'altra modalità concordata, all'indirizzo o nel luogo indicato dal Committente.

8. Come momento della consegna si considera la firma del verbale di ricezione, la conferma della ricezione della spedizione o un'altra modalità comprovabile di ricezione.

9. La persona di contatto del Committente indicata nell'articolo I è designata per la comunicazione operativa con il Fornitore in materia di consegna, coordinamento e ricezione. Nell'ambito della propria organizzazione interna, tale persona di contatto può incaricare una terza persona della ricezione; resta impregiudicato l'obbligo del Committente di garantire la regolare ricezione della prestazione.

Articolo VII

Supporto metodologico di accompagnamento e mentoring

1. Durante l'anno tecnico, il Fornitore può fornire al Committente, secondo le proprie possibilità e le esigenze del progetto, un supporto metodologico di accompagnamento o mentoring connesso alla realizzazione del progetto.

2. Il supporto metodologico di accompagnamento o mentoring comprende in particolare la normale assistenza consultiva relativa all'uso dei campioni forniti, all'organizzazione delle osservazioni, al lavoro con i materiali o allo svolgimento di base del progetto.

3. Con il presente contratto, il Fornitore non si impegna a fornire un numero specifico di ore, una risposta specifica entro un determinato termine, la partecipazione personale, visite periodiche, la supervisione professionale in loco né alcun particolare risultato del mentoring, salvo diverso accordo scritto tra le Parti contraenti.

Articolo VIII

Materiali del progetto e contenuti di comunicazione

1. Per la durata di efficacia del presente contratto, il Fornitore concede al Committente un'autorizzazione non esclusiva e gratuita all'uso dei materiali ufficiali del progetto che il Fornitore ha pubblicato o messo a disposizione sui propri siti web ufficiali, sui profili ufficiali dei social network o attraverso altri canali ufficiali di comunicazione del progetto, in particolare testi, informazioni sui luoghi o sugli ambienti di prelievo, fotografie, video, elementi grafici e altri contenuti di comunicazione connessi al progetto.

2. In base al presente contratto, il Committente ha il diritto di scaricare, archiviare, riprodurre, pubblicare, diffondere e rendere disponibili i materiali di cui al comma 1 attraverso i propri canali di comunicazione, in particolare il sito web della scuola, i social network, i sistemi informativi interni, le bacheche informative, i materiali stampati e le presentazioni della scuola.

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è concessa esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto ai sensi del presente contratto, dell'informazione sulla partecipazione del Committente al progetto, della documentazione dello svolgimento del progetto, della promozione del progetto in relazione alla partecipazione del Committente e della presentazione dei risultati o dello svolgimento delle osservazioni nell'ambito del progetto.

4. Il Committente ha il diritto di integrare i materiali utilizzati con propri testi di accompagnamento, commenti, indicazione della scuola, informazioni sulla partecipazione degli alunni o propri elaborati di progetto, ma non può modificarli in modo tale da travisare il contenuto del progetto, ledere la reputazione del Fornitore o creare l'impressione che il Fornitore abbia confermato o approvato un contenuto che non ha pubblicato personalmente o espressamente approvato.

5. L'autorizzazione di cui al presente articolo si applica soltanto ai materiali per i quali il Fornitore è autorizzato a consentire tale uso; non si applica ai materiali di terzi, salvo espressa indicazione contraria ad essi relativa.

6. Dopo la cessazione dell'efficacia del presente contratto, il Committente ha il diritto di conservare i contenuti già pubblicati e i materiali archiviati nella misura corrispondente all'informazione sulla partecipazione al

progetto, ma senza un ulteriore accordo non ha il diritto di creare, dopo la cessazione del contratto, nuovi contenuti promozionali basati sui materiali di cui al presente articolo.

Articolo IX

Diritti e obblighi delle Parti contraenti

1. Il Fornitore si impegna a fornire la prestazione regolarmente e nella misura concordata.
2. Il Committente si impegna a prestare al Fornitore la necessaria collaborazione, a ricevere la prestazione regolarmente fornita e a pagare il prezzo regolarmente e tempestivamente.
3. Dopo la ricezione della prestazione, il Committente è responsabile dell'adeguata conservazione, della manipolazione e del regime interno di lavoro con i campioni, salvo che dalle istruzioni scritte del Fornitore risulti diversamente.
4. Il Committente non ha il diritto di presentare la prestazione fornita o i contenuti da essa derivanti come pareri ufficiali, certificati, peritali, medici o diagnostici del Fornitore.

Articolo X

Responsabilità per difetti e reclami

1. Il Committente è tenuto a controllare la prestazione senza indebito ritardo dopo la sua ricezione.
2. Il Committente è tenuto a comunicare al Fornitore i difetti evidenti entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal giorno della ricezione della prestazione.
3. Il reclamo deve essere presentato per iscritto o via e-mail e deve contenere l'identificazione della prestazione oggetto del reclamo e una descrizione del difetto.
4. Se il Fornitore riconosce il reclamo, porrà rimedio al difetto in modo adeguato, in particolare fornendo una prestazione sostitutiva o concedendo una riduzione ragionevole del prezzo.
5. Il Fornitore non è responsabile dei difetti o del deterioramento della prestazione causati da conservazione non corretta, manipolazione impropria, intervento di terzi o utilizzo contrario allo scopo e alle istruzioni del Fornitore.

Articolo XI

Ritardo e cessazione del contratto

1. Se il Committente è in ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria, il Fornitore ha diritto agli interessi di mora ai sensi delle disposizioni giuridiche generalmente vincolanti.
2. Se il Committente è in ritardo con il pagamento del prezzo per più di 15 giorni dopo la scadenza, il Fornitore ha il diritto di sospendere le ulteriori prestazioni fino al completo pagamento dell'importo dovuto.
3. Il presente contratto è concluso per il periodo determinato ai sensi dell'articolo III, comma 1, del presente contratto.
4. Il contratto può essere cessato mediante accordo scritto delle Parti contraenti o mediante recesso nei casi previsti dalla legge o dal presente contratto.
5. Il Fornitore ha il diritto di recedere dal contratto, in particolare se il Committente è in ritardo con il pagamento del prezzo per più di 30 giorni dopo la scadenza o se, anche dopo essere stato invitato, non presta la necessaria collaborazione, rendendo in tal modo sostanzialmente impossibile l'esecuzione del contratto.
6. Il Committente ha il diritto di recedere dal contratto, in particolare se il Fornitore non fornisce la prestazione neppure entro un congruo termine supplementare, in assenza di motivi imputabili al Committente.

Articolo XII

Riservatezza e comunicazioni

1. Le Parti contraenti si impegnano a mantenere la riservatezza sulle informazioni confidenziali apprese in relazione al presente contratto, salvo che si tratti di informazioni di pubblico dominio o di informazioni che devono essere pubblicate ai sensi della legge.
2. I documenti ai sensi del presente contratto sono consegnati personalmente, per posta, tramite corriere o per via elettronica ai recapiti indicati nell'articolo I del presente contratto oppure ai recapiti comunicati successivamente per iscritto.
3. Un documento è considerato consegnato il giorno della sua ricezione, il giorno del rifiuto della ricezione, il giorno della restituzione della spedizione come non recapitata oppure, in caso di consegna elettronica, il giorno dell'invio comprovabile, se l'altra parte non contesta senza indebito ritardo la sua ricezione.

Articolo XIII

Disposizioni finali

1. I rapporti giuridici non espressamente disciplinati dal presente contratto sono regolati in particolare dalla legge n. 513/1991 Zb., Codice commerciale, e successive modifiche, nonché dalle relative disposizioni giuridiche.
2. Se il Committente è un soggetto al quale si applica l'obbligo di pubblicazione dei contratti, provvede alla pubblicazione del presente contratto conformemente alle disposizioni giuridiche; in tal caso il contratto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, salvo che la legge o il presente contratto stabilisca una data successiva.
3. Il contratto può essere modificato e integrato soltanto mediante appendici scritte firmate da entrambe le Parti contraenti.
4. Il contratto è redatto in due originali, ciascuna Parte contraente ne riceve uno.
5. Le Parti contraenti dichiarano di avere letto il presente contratto, di averne compreso il contenuto, di concluderlo liberamente, seriamente, in modo determinato e comprensibile, non in stato di necessità né a condizioni manifestamente svantaggiose, e lo sottoscrivono in segno di accordo.

A _____ il _____

Per il Fornitore:

Per il Committente:

.....

[nome e funzione]

.....

.... [nome e funzione]

8 / 8